



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 24-05-2011 n. 98**

**Oggetto: *Avvio procedura selezione praticante Avvocato presso Ufficio
Avvocatura Comunale.***

L'anno Duemilaundici (2011), il giorno Ventiquattro (24) del mese di Maggio, alle ore 12:15 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

PRESENTI i Sigg.ri:

***Alessandro Baglioni , Agostina Mancini , Gianni Borgi , Marco Pagani ,
Sandro Fallani , Andrea Giorgi***

ASSENTI i Sigg.ri:

Simone Gheri , Simona Bonafe'

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Rocco Lauletta**

Il Vice Sindaco **Alessandro Baglioni**, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato.

Entra l'Assessore Simona Bonafè

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI l'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000 nonché l'art. 39 dello Statuto comunale;

VISTO il r.d.l. n. 1578/1933, recante l' "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore";

VISTO altresì il d.P.R. n. 101/1990, recante il "Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale";

DATO ATTO della possibilità di svolgere la pratica per l'esercizio della professione forense anche presso le avvocature costituite all'interno di amministrazioni ed enti pubblici;

VISTO anche il parere del Consiglio Nazionale Forense del 27 novembre 1998 che ritiene "lo svolgimento della pratica forense presso l'Ufficio legale di un Ente pubblico [...] perfettamente conforme, se non alla lettera, quanto meno ai principi posti a base del d.P.R. n. 101/90 che regola i termini e le modalità della pratica";

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dall'art. 17 del citato r.d.l. n. 1578/1933, lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura del Comune di Scandicci può rappresentare un prezioso strumento di formazione per laureati in giurisprudenza che intendano accedere allo svolgimento della professione legale;

DATO ATTO che l'attività svolta dai praticanti avvocati può altresì rappresentare un'utile risorsa per l'Amministrazione comunale, in quanto il praticante svolge un'attività di studio e di supporto all'Avvocatura comunale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

RILEVATA pertanto l'opportunità di avvalersi della collaborazione di praticanti-avvocati presso l'Avvocatura comunale;

VISTO anche il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale del 30 dicembre 2010 n. 297 ed in particolare il Titolo VII;

RITENUTO di riconoscere la natura professionale dell'attività svolta dai praticanti avvocati;

RITENUTO opportuno corrispondere al praticante avvocato, dopo un periodo iniziale di prova, un compenso commisurato all'attività professionale prestata, in ragione di tale professionalità e comunque in conformità a principi di equità nonché a quanto previsto dall'art. 26 del Codice deontologico deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, ai sensi del quale l'avvocato deve corrispondere al praticante, dopo un periodo iniziale, un compenso commisurato all'attività professionale prestata;

VISTO il disciplinare allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera, con cui vengono indicate le modalità per l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura comunale;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 25 del 23 marzo 2011 con la quale si è approvata la il Programma per l'affidamento nel 2011 di incarichi di collaborazione autonoma, e in particolare la Sezione Risorse e Innovazione alla voce altre collaborazioni;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 nonché del Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 17 dicembre 2009 n. 138;

con votazione unanime

DELIBERA

- 1) che l'Amministrazione comunale intende avvalersi della collaborazione di praticanti avvocati presso l'Avvocatura comunale, da scegliere mediante apposita selezione pubblica comparativa;
- 2) di approvare il "Disciplinare recante le modalità per l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura comunale", allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante;
- 3) di dare atto che il compenso spettante ai praticanti avvocati è determinato in € 400,00 mensili, come da disciplinare allegato (art. 5);

4) di dare mandato al Direttore generale di liquidare il suddetto compenso, decorso un periodo iniziale di sei mesi dalla data di avvio della pratica;

5) di dare altresì atto che le risorse necessarie al pagamento di tale compenso faranno carico al capitolo n. 115000 "Spese per collaborazioni" nei limiti delle disponibilità recate annualmente dalle leggi di bilancio;

6) di dare infine atto che la suddetta procedura non sarà espletata in forma elettronica e che il suddetto avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e che comunque allo stesso dovrà essere data la più ampia visibilità.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

con votazione unanime

DELIBERA

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rocco Lauletta

IL VICE SINDACO
F.to Alessandro Baglioni

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì